



Ordinanza sulla costituzione di una riserva di energia elettrica per l'inverno (Ordinanza sulla riserva invernale, OREI)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

l'ordinanza del 25 gennaio 2023¹ sulla riserva invernale è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 2 e 5

² Per il raggiungimento della potenza di cui all'articolo 6 capoverso 1, l'UFE può includere nella riserva complementare, tramite gare pubbliche, ulteriori gestori di centrali elettriche di riserva, anche nuove.

⁵ Se non è possibile includere nella riserva nuove centrali elettriche di riserva a causa della mancanza di basi legali, ai promotori di progetti che avevano in precedenza ottenuto l'aggiudicazione l'UFE rimborsa, su richiesta, le spese necessarie per la pianificazione dei progetti e per i lavori preliminari.

Art. 11 cpv. 2 secondo periodo

- ² ... Il periodo di disponibilità dura dal 1° dicembre al 31 maggio; sono fatte salve:
- una durata più breve stabilita dalla ElCom per l'inverno in questione;
 - una durata più breve sulla base di un accordo ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1.

Art. 13

Abrogato

¹ RS 734.722

Art. 16 cpv. 1 e cpv. 1bis

¹ Nel periodo di disponibilità, i gruppi elettrogeni di emergenza e gli impianti di cogenerazione devono potere essere pronti all'impiego in qualsiasi momento per la riserva complementare (art. 17 cpv. 3).

^{1bis} Per i gruppi elettrogeni di emergenza, il periodo di disponibilità dura dal 15 febbraio al 30 aprile; la ElCom può stabilire una durata diversa per l'inverno in questione. Per gli impianti di cogenerazione la ElCom, d'accordo con l'UFE, stabilisce il periodo di disponibilità in analogia a quello per i gruppi elettrogeni di emergenza: la ElCom può inoltre stabilire una durata diversa per l'inverno in questione.

Art. 20

¹ I gestori ricevono dalla società di rete un indennizzo per l'energia prelevata.

Art. 22 cpv. 1 lett. e, f e g

¹ I costi per la riserva di energia elettrica sono costituiti da:

- e. i costi dell'energia di compensazione, se la Confederazione ne ha convenuto l'assunzione con i gestori o gli aggregatori;
- f. i costi necessari per la riserva complementare, nella misura in cui risultano da accordi della Confederazione con terzi;
- g. i rimborsi di costi secondo l'articolo 8 capoverso 5.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2024.

.....

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr